

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA MOLINI.**

## **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE -**

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti immobili di proprietà comunale:

- **Fabbricato "Ai Molini"**
- **"Casa Ciot"**
- **Fabbricato destinato ai servizi**
- **Area esterna - Parco "Ai Molini" e "Parco della Munaressa"**.

## **ART. 2 – SOGGETTI -**

I locali sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico, garantendo però anche l'utilizzo alle Associazioni e gruppi culturali, sportivi e ricreativi senza scopi di lucro operanti sul territorio, scuole, nonché a gruppi politici locali operanti nel territorio.

## **ART. 3 – STRUTTURE COMUNALI – DESTINAZIONE D'USO**

-Le strutture oggetto del presente regolamento hanno la seguente destinazione:

- **Il fabbricato "Ai Molini"** può essere utilizzato esclusivamente per attività culturali e ricreative, mostre, esposizioni, riunioni e convegni.
- **La struttura denominata "Casa Ciot"** è destinata a luogo di riunione delle associazioni e dei gruppi locali - escluso gruppi politici- senza distinzione.
- **Il fabbricato ai Servizi** può essere utilizzato dai soggetti individuati dall'art. 2 per attività di supporto a manifestazioni culturali, ricreative e sportive, Sagre paesane.
- **L'area esterna - il "Parco ai Molini"** e "Parco della Munaressa" sono riservate per attività (culturali, ricreative, mostre, esposizioni, riunioni e convegni) organizzate dalle associazioni (soggetti di cui all'art. 2) che operano nel territorio e per manifestazioni patrocinate dall'Ente. Possono essere utilizzate dalle scolaresche per attività culturali.  
Inoltre sono destinate al pubblico quale luogo di ritrovo, per passeggiate, attività ricreative, visite in giornate ed orari prestabiliti. A tal fine le aree interessate saranno dotate di idonee attrezzature.

-La concessione dell'utilizzo può essere richiesta per una o più delle strutture sopra indicato.

Tutti i locali o gli immobili potranno essere aperti al pubblico per visite giornaliere secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

-E' fatto assoluto divieto di usare le strutture per attività e manifestazioni contro la morale, l'ordine pubblico, o non coerenti con la destinazione d'uso.

La valutazione circa l'ammissibilità della richiesta compete all'Amministrazione Comunale.

-Potranno essere installati attrezzi o cartelloni pubblicitari in armonia con le vigenti disposizioni di legge. Autorizzazioni e competenze spettano al Comune.

#### **ART. 4 – USO PRIORITARIO DEI LOCALI-**

L'Amministrazione Comunale ha, sempre e comunque, l'uso prioritario dei locali per scopi istituzionali.

#### **ART. 5 –GESTIONE DIRETTA-**

I locali sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, che provvederà alla vigilanza, conservazione e manutenzione, nonché a regolamentare le modalità d'uso da parte degli utenti secondo le norme generali previste dal presente Regolamento.

#### **ART. 6 – GESTIONE A TERZI-**

L'Amministrazione può, con delibera del Consiglio Comunale, disporre che la gestione delle strutture sia affidata, mediante convenzione, ad associazioni locali o sezioni locali di associazioni nazionali, che svolgano, senza scopo di lucro, attività ricreative, sportive, del tempo libero, di promozione turistica, assistenziale nel settore delle associazioni combattentistiche e d'arma, associazioni di invalidi.

La convenzione o l'atto di concessione dovranno almeno contenere le seguenti clausole essenziali: forma, soggetti (parti), descrizione, indicazione della struttura, durata, modalità di rinnovo, cause di risoluzione e di rescissione, orario di utilizzo, soggetti utilizzatori, forme di utilizzo particolare, diritti e doveri dell'amministrazione comunale, diritti e doveri del concessionario, coperture assicurative, forme di composizione delle controversie, sanzioni e penali per inadempimento.

La gestione delle strutture dovrà essere effettuata rispettando i seguenti principi di fondo, oltre a quelli stabiliti dal successivo articolo 7:

- alla consegna e alla riconsegna della struttura deve essere redatto in contraddittorio l'inventario dei beni;

- le strutture affidate in gestione devono essere conservate in ottimo stato di funzionamento, con l'obbligo di riconsegnarle, alla scadenza, in perfetta efficienza e stato di conservazione;
- è fatto obbligo all'affidatario di far rispettare agli utenti delle strutture i contenuti del presente Regolamento;
- è fatto obbligo dell'affidatario di eseguire la manutenzione ordinaria, l'apertura e chiusura, coordinamento delle attività;
- in accordo preventivo con l'Amministrazione Comunale, è ammessa la concessione in uso delle strutture ai soggetti di cui articolo 2, compatibilmente con il normale utilizzo e nel rispetto della destinazione d'uso;
- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la convenzione in caso di gravi inadempienze nella manutenzione o nella gestione delle strutture accertate dall'Amministrazione stessa o in caso di scioglimento o cessazione dell'attività del gestore.

-Potranno essere installati attrezzi o cartelloni pubblicitari in armonia con le vigenti disposizioni di legge. Autorizzazioni e competenze spettano al Comune.

## **ART. 7 – DOMANDA –**

La richiesta di concessione in uso, compilata su apposito stampato fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Segreteria e Affari Generali e dovrà pervenire almeno 15 giorni prima del previsto utilizzo. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore o dal richiedente e deve contenere:

- l'immobile di cui si chiede la concessione;
- i tempi e l'orario di utilizzo;
- l'attività o la manifestazione da realizzarsi;
- la dichiarazione di conoscere, osservare ed accettare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli;
- obbligo a versare prima dell'inizio dell'uso il canone di compartecipazione alle spese e la cauzione
- la dichiarazione di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni.
- stipula obbligatoria di polizza assicurativa per responsabilità civile e danni provocati per incendi o altro.

## **ART. 8 – CONCESSIONE GRATUITA**

Il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente e senza versamento di cauzione, o comunque applicando particolari agevolazioni, l'utilizzo delle strutture oggetto del presente Regolamento da parte di associazioni operanti nel territorio comunale senza fini di lucro.

## **ART. 9 – CONCESSIONE ONEROSA**

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'uso delle strutture di cui all'articolo 1 previo versamento di un canone quale concorso nelle spese per l'eventuale riscaldamento, per l'illuminazione, la vigilanza, la custodia e la pulizia dei medesimi, nell'ottica della copertura dei costi di gestione, nonché al versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché del risarcimento di eventuali danni, da versare in contanti, all'Economo Comunale. La cauzione resta valida per tutta la durata della concessione ed è vincolata al completo soddisfacimento degli obblighi da essa derivanti. Essa verrà restituita alla scadenza dopo attente verifiche dello stato dei locali.

La Giunta Comunale determinerà con proprio atto canone e cauzione, fissando i criteri per le concessioni a titolo gratuito o agevolate.

## **ART 9 – REGOLE PER L'UTILIZZO -**

Nell'utilizzo delle strutture concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche ad impianti fissi o mobili, né introducendone altri senza il preventivo consenso dell'amministrazione comunale; eventuali strutture ed impianti autorizzati dovranno essere rimossi al termine della concessione;
- b) mantenimento delle finalità per cui l'uso è stato concesso;
- c) rispetto del calendario d'uso nonché degli orari concordati;
- d) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
- e) presenza del concessionario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento;
- f) rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare delle disposizioni relative al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico;
- g) puntuale versamento della compartecipazione alle spese e della cauzione;
- h) riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell'uso.

Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione o manifestazione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre.

Nel caso in cui il titolare della concessione utilizzi, per la somministrazione di alimenti e bevande, le attrezzature in eventuale dotazione al Fabbricato destinato ai servizi, è obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria.

Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa di assicurazione a tutela delle opere o beni esposti, salvo dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significato valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità. Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative( feste) il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamenti di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni ,qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative. L'allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.

La trasgressione a tali regole comporta l'applicazione delle penali previste all'art.13 in relazione alla gravità della violazione e danni rilevati, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione. Le somme relative alle penali e ad eventuali danni saranno decurtate dalla cauzione e, per la parte eccedente, saranno addebitate al rappresentante dell'associazione organizzatrice.

#### **ART 11 – REVOCA DEL SINDACO -**

Il Sindaco può rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione già concessa qualora sussistano o sopraggiungono ragioni di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi.

#### **ART 12 – CONTROLLI -**

Il Comune, tramite i propri uffici tecnico e di polizia municipale, vigilerà sulla buona conservazione degli immobili e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente Regolamento. Qualora le inadempienze non vengano sanate nei tempi fissati si procederà alla revoca della concessione.

#### **ART 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE. PENALITA' -**

Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e da tutti i presenti nei locali, immobili e strutture.

Eventuali trasgressioni alle norme e ad eventuali successive disposizioni impartite dal responsabile del servizio segreteria comportano addebito al concessionario di una penale che varia da Euro 25.00 ad Euro 500.00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione

Il responsabile del servizio segreteria può revocare la concessione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a nessun titolo:

- per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento;
- per cattivo uso delle attrezzature, degli immobili ed arredi avuti in concessione;
- per mancato versamento del canone di compartecipazione alle spese a della cauzione.

Il Responsabile del Servizio Segreteria può, altresì, sospendere o revocare in ogni momento la concessione ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale abbia la necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre dei locali ed immobili dati in concessione; in tale evenienza il Responsabile del Servizio segreteria deve farne immediata comunicazione al concessionario, al quale spetta, esclusivamente, il rimborso della tariffa corrisposta per l'uso della struttura. Inoltre l'ufficio competente, nel caso di precedenti inadempienze o cattivo uso dei locali e degli impianti, si riserva la facoltà di diniego di concessioni future.

I suddetti provvedimenti non fanno venir meno il diritto del Comune di rivalersi su Concessionario per qualsiasi atto in danno ai beni compiuto dallo stesso o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza

#### **ART. 14 – RINVIO -**

Per quanto non espressamente sopra previsto, si richiamano le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali.



# **COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA MOLINI.**

Approvato nella seduta di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**2003**

